

# CITTÀ DI BIELLA



## ORIGINALE DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 216 DEL 27.05.2013

---

OGGETTO: SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE – ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 10 L.R. 3/10 ALLA SIG.RA C. R.

---

L'anno duemilatredici il ventisette del mese di maggio alle ore 12,00 nella sala delle adunanze della Sede Comunale, si è riunita la Giunta Comunale convocata nelle forme di legge.

Presiede la seduta il sig. Dott. Donato GENTILE nella sua qualità di Sindaco e sono presenti i seguenti sigg.ri:

		PRESENTE	ASSENTE
GENTILE DONATO	SINDACO	X	
CALDESI LIVIA	VICE SINDACO		X
MELLO RELLA GABRIELE	ASSESSORE	X	
MILANI VANNA	ASSESSORE	X	
GIBELLO ANDREA	ASSESSORE	X	
GAGGINO MASSIMILIANO	ASSESSORE	X	
PELLA ROBERTO	ASSESSORE	X	
DELMASTRO DELLE VEDOVE ANDREA	ASSESSORE	X	

Partecipa il Segretario Generale Dott. Gianfranco COTUGNO incaricato della redazione del verbale.

Assiste il Direttore Generale Dott. Mauro DONINI.

### IL PRESIDENTE

Constatato il numero legale degli intervenuti, invita i presenti alla trattazione dell'argomento indicato in oggetto.

**SERVIZI SOCIALI E POLITICHE ABITATIVE – ASSEGNAZIONE ALLOGGI DI EDILIZIA SOCIALE AI SENSI DELL'ART. 10 L.R. 3/10 ALLA SIG.RA C. R.**

---

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che la L.R. 3 del 17/02/2010 all'art. 10 prevede:

- che i Comuni sono autorizzati ad assegnare al di fuori delle graduatorie un'aliquota degli alloggi che si rendono disponibili su base annua non eccedente il 50%, elevata di un ulteriore 20% per i Comuni ad alta tensione abitativa;
- che per le assegnazioni degli alloggi effettuate su riserva devono sussistere i requisiti prescritti dall'art. 3 accertati dalla Commissione preposta;
- che in presenza di situazioni di emergenza abitativa i Comuni possono procedere ad assegnazioni provvisorie anche in deroga al possesso dei requisiti di cui all'art. 3, purché nell'ambito della quota di riserva;

Vista la deliberazione n. 8 del 14/01/2013 con la quale la Giunta Comunale ha autorizzato l'utilizzo di una quota pari al 50% prevista dalla L.R. 3/10 del 17/02/2010 per le assegnazioni degli alloggi disponibili al di fuori della graduatoria per l'anno 2013;

Vista la determinazione del Dirigente n. 181 del 26/05/2011 con la quale è stato assegnato temporaneamente l'alloggio di edilizia sociale di proprietà ATC, sito in Biella Corso 53<sup>a</sup> Fanteria n. 13 – int. 1 alla sig.ra C. R. e che l'assegnazione verrà a scadere in data 26/05/2013;

Ritenuto che per l'assegnataria permane una situazione di debolezza e fragilità sociale non essendo in possesso di risorse sufficienti a reperire altra sistemazione abitativa sul mercato privato;

Che con nota prot. 22345 del 17/04/13 è stato richiesto parere in merito alla sussistenza dei requisiti alla competente Commissione assegnazione alloggi così come previsto dall'art. 10 comma 2 e 4 L.R. 3/2010;

Che la Commissione preposta con nota prot. 6242 del 8/05/13 ha accertato che nei confronti della sig.ra C. R. sussistono i requisiti previsti dagli artt. 3 e 10 della L.R. 3/2010 e dall'art. 6 comma 1 lett. a) del Regolamento delle procedure di assegnazione degli alloggi di edilizia sociale adottato con D.P.G.R. n. 12/R - 4/10/11;

Che la presente assegnazione avviene nell'ambito della riserva, per l'anno 2013, prevista dalla L.R. 3 del 17/02/2010;

Visti :

- il testo unico 267/2000;
- i pareri favorevoli Art. 49 del Decreto leg.vo 267/2000

Con voti favorevoli, unanimi, palesi ;

## **DELIBERA**

1. di approvare la proposta di assegnazione dell'alloggio di proprietà ATC sito in Biella Corso 53^ Fanteria n. – int. 1 alla sig.ra C. R.;
  2. di demandare a successiva determina dirigenziale i provvedimenti definitivi di assegnazione;
  3. di dare atto che la presente assegnazione avviene nell'ambito della riserva, per l'anno 2013, prevista dalla L.R. 3 del 17/02/2010.
-